

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2418

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1990

Concessione di un contributo straordinario ed aumento del
contributo ordinario al Servizio sociale internazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il Servizio sociale internazionale (SSI) è un'organizzazione internazionale professionale che opera a favore di tutti coloro - italiani, stranieri e apolidi - che presentino problemi la cui soluzione esige un intervento di servizio sociale coordinato in più Paesi. Esso interviene anche per tutti i problemi che sorgono dalla mobilità della popolazione e pertanto svolge programmi a favore di emigrati, immigrati e rifugiati. Ha inoltre finalità statutarie di carattere generale relative allo studio di problemi socio-legali a carattere internazionale.

A livello internazionale tale organismo è costituito da 14 sezioni nazionali autonome, ma con scopi e tecniche di intervento comuni, e da numerose delegazioni in oltre 117 Paesi. La sua sede centrale è a Ginevra ed ha il compito di coordinare l'attività con l'ente e di mantenere i rapporti di collaborazione con altri organismi internazionali. L'ente opera con personale specializzato in varie discipline: assistenti sociali, giuristi, psicologi e collaboratori amministrativi.

L'attività dell'ente si esplica in collaborazione con gli organismi ministeriali e locali interessati. L'ente ha lo *status* consultivo presso l'ONU, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), oltre a collaborare attivamente con varie organizzazioni internazionali quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Lega per i diritti dei popoli, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, il Comitato internazionale delle Croci rosse, *Amnesty International*, la Comunità economica europea e la Conferenza di diritto internazionale dell'Aja.

La sezione italiana, sorta nel nostro Paese nel 1932 come ufficio distaccato della Associazione italiana della Croce rossa (CRI), è stata eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20

aprile 1973, n. 361; attualmente è sottoposta alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, al quale annualmente invia copia del bilancio e un rapporto sull'attività svolta.

I programmi dell'ente sono realizzati in armonia e nel rispetto dei programmi e delle competenze delle amministrazioni centrali e degli enti locali e comprendono servizi che non vengono svolti da altri istituti pubblici o privati. L'organizzazione garantisce una impostazione rigidamente professionale dei servizi, resi senza discriminazione di carattere religioso, politico o razziale.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il Servizio sociale internazionale è stato autorizzato con decreti del Ministro degli affari esteri e del Ministro di grazia e giustizia a svolgere pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri. Si aggiunge altresì che costituisce un punto di riferimento dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e per l'esecuzione di programmi assistenziali a favore dei rifugiati presenti sul territorio italiano.

Il problema degli stranieri in Italia negli ultimi tempi ha assunto dimensioni tali da esigere interventi diversificati e quindi un notevole sviluppo delle attività del Servizio sociale internazionale, in quanto tale ente ha una collaudata esperienza in merito ed opera attraverso la propria struttura internazionale nei Paesi di origine degli immigrati.

Il Servizio sociale internazionale, in virtù dell'esperienza acquisita nei molti anni di politica assistenziale internazionale, è stato costantemente chiamato dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e da organismi internazionali a collaborare nella realizzazione di programmi di formazione di operatori e nelle iniziative più complesse della sfera sociale.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Risulta opportuno che un organismo di tale rilevanza, in un momento così delicato per il nostro Paese, per le scelte sociali che dovrà compiere, abbia il sostegno necessario per svolgere l'attività istituzionale nel modo più proficuo per la comunità: a tale

scopo provvede il presente disegno di legge, che autorizza la concessione al Servizio sociale internazionale di un contributo straordinario di lire 500 milioni per il 1990 e di un contributo ordinario di lire 1 miliardo per il 1991.

RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento prevede la concessione al Servizio sociale internazionale di un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 1990 e di un contributo ordinario di lire 1 miliardo per l'anno 1991.

Il contributo straordinario si rende necessario per consentire all'ente di far fronte ai notevoli oneri derivanti dai prestiti bancari ai quali lo stesso ente ha dovuto far ricorso per poter continuare la propria attività nel periodo tra la fine della passata gestione (1987) ed il versamento del contributo straordinario italiano autorizzato soltanto con legge n. 291 del 1989.

La contrazione delle spese ottenuta dalla riduzione delle attività ha consentito soltanto la riduzione del *deficit* dell'ente in questione. Restano, infatti, impegni pregressi da soddisfare per il 1989 relativi al pagamento di stipendi ed a contributi previdenziali da erogare per 280 milioni di lire, nonchè alla ricostituzione del Fondo per il trattamento di fine rapporto per lire 290 milioni.

Il perdurare di tale situazione costringerebbe il Servizio sociale internazionale a far di nuovo ricorso al credito bancario aggravando ulteriormente il proprio *deficit*.

Quanto all'aumento del contributo ordinario da lire 600 milioni a lire 1 miliardo per il 1991, esso è giustificato dalla espansione delle attività primarie e statutarie dell'ente, in particolare nei settori di raccordo internazionale per problemi socio-giuridici di carattere familiare degli italiani all'estero e degli stranieri in Italia nell'ambito della rete delle sezioni del Servizio sociale internazionale (programmi di adozione internazionale in collaborazione con i Tribunali per le famiglie adottanti italiane residenti in Italia e all'estero, consulenza per gli studenti stranieri in Italia, aggiornamento professionale di operatori sociali per problemi internazionali, studio di problemi di particolare attualità giuridica riguardanti i programmi dell'ente e preparazione di documenti e volumi relativi a tali studi), nonchè dall'aumento dei costi di gestione per effetto del processo inflattivo.

A fronteggiare detti maggiori impegni non sono sufficienti le altre entrate del Servizio, previste per il 1991 nelle seguenti entità: due convenzioni con il Ministero di grazia e giustizia per complessivi 180 milioni, una convenzione con il Ministero dell'interno per lire 200 milioni, proventi dello svolgimento della mostra «Natale oggi» per lire 200 milioni, due convenzioni con la Regione Lombardia e il Comune di Milano per circa 110 milioni, contributo del Ministero degli affari esteri sul capitolo 3571 (assistenza indiretta) per lire 60 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 500 milioni per il 1990 e di un contributo ordinario per il 1991 di lire 1 miliardo al Servizio sociale internazionale, con sede in Roma.

Art. 2.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 agosto 1989, n. 291, il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi, dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ove nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1 le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 milioni per l'anno 1990 e a lire 1 miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 1990 e 1991 degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio

diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.